RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 23

Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti

Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonche' i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia. A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:

a) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 21 o anche di eta' superiore so inabili al lavoro;

c) gli ascendenti di eta' superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.

Versione in vigore dal 1 marzo 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Estremi	Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Titolo	III — Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi
Capo	II — Del trattamento di assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-23-assicurazione-volontaria-contro-la-malattia-iscritti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it